


Il valore delle sentenze pregiudiziali interpretative della Corte di Giustizia dell'Unione europea

Elisa Baroncini

Università degli Studi di Bologna

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI



Quesiti affrontati


Che cos'è una sentenza pregiudiziale UE

Effetti endoprocessuali delle sentenze pregiudiziali

Effetti extraprocessuali delle sentenze pregiudiziali


**Valore delle sentenze interpretative e dichiarative
nella giurisprudenza costituzionale italiana**

**Applicazione delle sentenze UE sul diritto
direttamente applicabile UE quale garanzia minima**




Articolo 267 TFUE

- La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
 - a) sull'interpretazione dei trattati;
 - b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.
- Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.
- Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.




Valore o effetti di una sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea

- Effetti endoprocessuali: la decisione pregiudiziale ha portata vincolante per il giudice del rinvio, e vincola anche le giurisdizioni di grado superiore chiamate a pronunciarsi sulla medesima causa
- Il rifiuto, da parte di una giurisdizione nazionale, di tener conto di una sentenza pregiudiziale può comportare l'apertura di una procedura di infrazione, e sfociare nel ricorso di inadempimento di cui all'art. 258 TFUE



Valore o effetti di una sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea


- La vincolatività di una sentenza interpretativa non impedisce al giudice nazionale di sollevare un nuovo rinvio alla Corte per chiedere chiarimenti
- Condizioni: *“L' EFFICACIA VINCOLANTE CHE LE SENTENZE PREGIUDIZIALI HANNO NEI CONFRONTI DEI GIUDICI NAZIONALI NON OSTA A CHE IL GIUDICE NAZIONALE DESTINATARIO DI UNA SIFFATTA SENTENZA SI RIVOLGA NUOVAMENTE ALLA CORTE QUALORA LO RITENGA NECESSARIO PER LA DECISIONE DELLA CAUSA PRINCIPALE. IL NUOVO RINVIO PUO' ESSERE GIUSTIFICATO QUALORA IL GIUDICE NAZIONALE SI TROVI DI FRONTE A DIFFICOLTA' DI COMPrensIONE O DI APPLICAZIONE DELLA SENTENZA, QUALORA EGLI SOTTOPONGA ALLA CORTE UNA NUOVA QUESTIONE DI DIRITTO, OPPURE QUALORA EGLI LE SOTTOPONGA NUOVI ELEMENTI DI VALUTAZIONE CHE POSSANO INDURLA A RISOLVERE DIVERSAMENTE UNA QUESTIONE GIA SOLLEVATA”* (CGUE, sentenza Pretore di Salò, 11 giugno 1987, causa 14/86, pt. 12)



Effetti extraprocessuali delle sentenze interpretative

Portata dichiarativa delle sentenze pregiudiziali della Corte UE


- Le sentenze pregiudiziali sono efficaci anche al di fuori del giudizio principale per due ordini di motivi:
- 1) le sentenze interpretative, pur originando da una controversia determinata, hanno carattere astratto, essendo volte a chiarire l'interpretazione e la portata delle disposizioni UE in questione (PORTATA DICHIARATIVA). L'interpretazione della Corte dispiega i suoi effetti al di là dell'ambito del litigio principale. Pertanto **le sentenze producono effetti erga omnes, per effetto della portata vincolante delle stesse disposizioni interpretate**



Effetti extraprocessuali delle sentenze interpretative


Portata dichiarativa delle sentenze pregiudiziali della Corte UE

- 2) Uno degli obiettivi fondamentali del rinvio pregiudiziale è quello di assicurare **l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione europea**. Tale scopo sarebbe frustrato se le sentenze interpretative della Corte dispiegassero i propri effetti soltanto nella causa *a qua*. Cfr. art. 23 dello Statuto della Corte, in base al quale gli Stati UE, la Commissione, e quando sia il caso il Consiglio, il Parlamento e la Banca centrale, hanno il diritto di presentare le proprie osservazioni nelle causa pregiudiziali. Si tratta di una garanzia procedurale che trova il suo fondamento nel fatto che, una volta pronunciata, la sentenza della Corte produrrà effetti al di fuori della causa principale e dell'ordinamento giuridico nazionale del giudice a quo. Pertanto, l'effetto della sentenza pregiudiziale può essere qualificato come **“AUTORITA' DI COSA INTERPRETATA”**




Effetti nel tempo delle sentenze pregiudiziali

- In linea di principio, l'efficacia nel tempo delle sentenze pregiudiziali è retroattiva
- L'EFFICACIA RETROATTIVA delle sentenze interpretative è la logica conseguenza dell'effetto di incorporazione dell'interpretazione della Corte UE nel testo della disposizione interpretata




Effetti nel tempo delle sentenze pregiudiziali

- Sentenza Denkavit italiana: l'interpretazione di una norma di diritto UE data nell'esercizio della competenza ex art. 267 TFUE **opera ex tunc** (da allora), in quanto “chiarisce a precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa” (CGUE, sentenza Denkavit italiana, 27 marzo 1980, causa 61/79, pt. 16)




Obbligo di osservare le sentenze interpretative UE per tutte le autorità degli Stati membri

- “Il motivo per cui i singoli possono far valere le disposizioni di una direttiva dinanzi ai giudici nazionali ... è che gli obblighi derivanti da tali disposizioni valgono per tutte le autorità degli Stati membri ... Sarebbe peraltro contraddittorio statuire che i singoli possono invocare dinanzi ai giudici nazionali le disposizioni di una direttiva aventi i requisiti sopramenzionati, allo scopo di far censurare l' operato dell' amministrazione, e al contempo ritenere che l' amministrazione non sia tenuta ad applicare le disposizioni della direttiva disapplicando le norme nazionali ad esse non conformi . Ne segue che, qualora sussistano i presupposti necessari, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché le disposizioni di una direttiva siano invocabili dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, tutti gli organi dell' amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, come i comuni, sono tenuti ad applicare le suddette disposizioni .” (CGUE, sentenza del 22 giugno 1989, Fratelli Costanzo c. Comune di Milano, causa 108/88, pt. 30 e 31)




Valore delle sentenze pregiudiziali nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana

- Corte cost., sentenza BECA n. 113/1985:
- “La ... pronunzia del giudice comunitario ha ... precisato come, e fin dove, la legge nazionale possa incidere sul regime della ripetizione delle somme versate in violazione dell'ordinamento del M.E.C. Spetta dunque al giudice ordinario accertare, alla stregua dei criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia che è interprete qualificata del Trattato di Roma e della normazione da esso derivata, se il diritto al rimborso vada riconosciuto agli importatori senza tener conto delle qui censurate disposizioni della legge nazionale” (par. 4)




Valore delle sentenze pregiudiziali nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana

- “La normativa comunitaria - si è detto [nella pronunzia 170/1984]- entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato; e ciò tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell'immediata applicabilità. **Questo principio, si è visto sopra, vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come nella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia.** La questione è quindi inammissibile ... la specie, nei casi da ultimo ricordati al pari che negli altri, cade sotto il disposto del diritto comunitario destinato a ricevere immediata e necessaria applicazione nell'ambito territoriale dello Stato. Ricorrendo tali estremi, le questioni di legittimità costituzionale qui proposte sono comunque inammissibili, in riferimento all'art. 11 Cost. o ad altro parametro, per le ragioni già spiegate nella sentenza n. 170 del 1984” (Corte cost., sentenza BECA n. 113/1985, par. 5)




Garanzia minima

- La circostanza che una norma interna sia incompatibile con il diritto dell'Unione e vada pertanto disapplicata dal giudice, e, più in generale, dalle autorità nazionali in forza del principio del primato, non esime lo Stato membro interessato dal provvedere alla abrogazione della norma incompatibile o alla sua modifica




Garanzia minima

- *“LE CIRCOLARI AMMINISTRATIVE NON POSSONO FAR VENIR MENO L ' INCOMPATIBILITA ' DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NAZIONALI CON IL DIRITTO COMUNITARIO ; NON AVREBBE IMPORTANZA , A QUESTO PROPOSITO , IL FATTO CHE LE NORME COMUNITARIE DI CUI TRATTASI SIANO DIRETTAMENTE APPLICABILI E CHE , DI CONSEGUENZA , LA SITUAZIONE GIURIDICA SIA CHIARA” (CGUE, Commissione c. Italia, causa 168/85, par. 13)*



Garanzia minima

- *L ' INCOMPATIBILITA ' DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE CON LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO , PERSINO DIRETTAMENTE APPLICABILI , PUO ' ESSERE DEFINITIVAMENTE SOPPRESSA SOLO TRAMITE DISPOSIZIONI INTERNE VINCOLANTI CHE ABBIANO LO STESSO VALORE GIURIDICO DI QUELLE DA MODIFICARE. COME LA CORTE HA DICHIARATO NELLA COSTANTE GIURISPRUDENZA RELATIVA ALL ' ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI , SEMPLICI PRASSI AMMINISTRATIVE, PER NATURA MODIFICABILI A PIACIMENTO DELL ' AMMINISTRAZIONE E PRIVE DI ADEGUATA PUBBLICITA ' , NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE VALIDO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DEL TRATTATO ” (CGUE, Commissione c. Italia, causa 168/85, par. 13)*




Garanzia minima

- La permanenza della norma nell'ordinamento dello Stato membro “mantiene gli interessati in uno stato di incertezza circa la possibilità loro garantita di fare appello al diritto comunitario” (CGUE, sentenza 24 marzo 1988, causa 104/86, Commissione c. Italia, pt. 8)




Garanzia minima e Corte costituzionale italiana

- Anche la Consulta considera che lo Stato italiano è tenuto ad apportare “le necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno al fine di depurarlo da eventuali incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme comunitarie” (Corte cost., sentenza n. 389/1989, Provincia autonoma di Bolzano)
- La Corte era chiamata a decidere sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano contro un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente un atto di indirizzo e coordinamento rivolto alle Regioni e alle Province autonome in tema di accesso all’edilizia economica e popolare dei cittadini degli altri Stati membri che svolgono in Italia attività di lavoro autonomo
- La Corte ritiene l’atto impugnato legittimo in quanto svolge **UNA FUNZIONE NOTIZIALE** circa la portata dei diritti derivanti direttamente dagli artt. 49 e 56 TFUE, e risponde al principio di leale cooperazione con le istituzioni comunitarie di cui all’art. 4, par. 3 TUE




Aspetti problematici della Circolare del Ministero dell'interno F/397-5226 del 13 maggio 2008

- “Nessun dubbio vi è circa la necessità di una correzione ex lege nel caso di soggetto in possesso della sola cittadinanza italiana che però, essendo nato all'estero, si è visto attribuire un cognome diverso da quello spettante ai sensi della legge italiana (caso sub a [ossia dei soggetti in possesso della sola cittadinanza italiana, ma nati all'estero]).
- E' del tutto evidente che in questi casi l'articolo 98 è sicuramente applicabile, al pari dei casi di acquisto della cittadinanza italiana e perdita di quella precedente.”




Aspetti problematici della Circolare del Ministero dell'interno F/397-5226 del 13 maggio 2008

- L'Autorità nazionale, dunque anche l'Ufficiale di Stato civile, deve applicare direttamente quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE nel caso Grunkin Paul, ove i giudici europei hanno interpretato il diritto alla libera circolazione che discende dalla cittadinanza dell'Unione europea come inclusivo del diritto a mantenere il cognome assegnato dallo Stato di nascita e residenza, anche se diverso da quello attribuibile sulla base delle regole dello Stato di cittadinanza:
- “L'art. 18 CE osta a che le autorità di uno Stato membro, in applicazione del diritto nazionale che collega la determinazione del cognome esclusivamente alla cittadinanza, rifiutino di riconoscere il cognome di un figlio così come esso è stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio – che, al pari dei genitori, possiede solo la cittadinanza del primo Stato membro – è nato e risiede sin dalla nascita. Infatti, il fatto di essere obbligati a portare, nello Stato membro di cui si è cittadini, un cognome differente da quello già attribuito e registrato nello Stato membro di nascita e di residenza è idoneo ad ostacolare l'esercizio del diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dall'art. 18 CE”(CGUE, sentenza Grunkin Paul del 18 ottobre 2008, causa C-353/06)



Possibili soluzioni

- Reformulazione dell'art. 98 DPR 396/2000 da parte del legislatore
- Per i cittadini solo italiani che non ricadano nella fattispecie “Grunkin – Paul” l'applicazione della circolare richiamata potrebbe comportare una discriminazione a contrario. Per evitare ciò si potrebbe applicare l'art. 95, c. 3, DPR 396/2000 (“L'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale”)
- Occorre, inoltre, considerare gli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana (tutela del diritto al nome in quanto diritto fondamentale, rispetto del principio di eguaglianza per evitare le discriminazioni a contrario)
- Occorre anche considerare gli obblighi internazionali della Repubblica italiana (ad esempio, lo stesso art. 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, che stabilisce la protezione del cognome attribuito al momento della nascita)



Grazie per l'attenzione!!!